



Terni, data e protocollo: *come da segnatura*

OGGETTO: misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel centro storico per il periodo natalizio dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi - obbligo mascherina. - ORDINANZA.

IL SINDACO

Premesso che:

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus- Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con provvedimenti del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato e più volte prorogato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74 e ss.mm.ii., prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- con il D.L. 23.07.2021 n.105, convertito con modificazioni dalla legge 16.09.2021 n. 126, è stato prorogato il D.P.C.M. 02.03.2021 che fissa le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore "bianche" – "gialle" – "arancioni" - "rosse", in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;
- alla data odierna, alla luce dei parametri fissati dal D.P.C.M. 02.03.2021, la Regione Umbria si colloca nella cosiddetta "zona bianca";
- che il Ministero della Salute, con ordinanze del 22.06.2021 e del 28.10.2021, ha previsto tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02.03.2021;

Valutato che, nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio, nelle aree del centro storico è prevedibile che si riverserà un flusso consistente di persone, provenienti anche da comuni limitrofi, determinato dai consueti acquisti natalizi e attratto dalle iniziative promosse nell'ambito delle festività caratterizzanti il suddetto periodo;

Considerato che:

- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze di polizia non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare in modo determinante il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico sanitaria;

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi finalizzati alla riduzione del rischio di diffusione del Coronavirus, anche mediante l'attuazione di misure straordinarie e ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Ritenuto necessario, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, adottare un provvedimento sindacale volto a limitare i rischi di contagio da Covid-19, che preveda l'obbligo dell'utilizzo di mascherine all'aperto nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio, nelle aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente **Piazza Tacito, Via Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell'Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa), Via della Vittoria, Via C. Battisti, Piazza Tacito;**

Preso atto che l'uso della mascherina è escluso dalle vigenti norme per:

- i bambini di età inferiori a sei anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

- le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35;

Per quanto sopra

ORDINA

dalle ore 14.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi, nelle aree e zone del centro delimitate dalle seguenti vie, incluse nei divieti, e segnatamente **Piazza Tacito, Via Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Lungonera Cimarelli, Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell'Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa), Via della Vittoria, Via C. Battisti, Piazza Tacito** come evidenziato nella planimetria allegata e costituente parte integrante della presente ordinanza, è fatto obbligo di indossare all'aperto dispositivi di protezione delle vie respiratorie "mascherine" fermi restando gli altri obblighi imposti dalla normativa vigente.

Sono esentati dal predetto obbligo

- I bambini di età inferiore ai sei anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- Le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Terni e diffuso attraverso gli organi di stampa ed il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Leonardo Latini

documento firmato digitalmente